

OSSERVATORIO DI DIRITTO CIVILE

Civil law observatory n. 4/2024

Andrea Giocondi - Andrea Greco ¹

Abstract [ITA]: questo numero contiene un massimario delle più importanti sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale depositate nel quarto trimestre 2024 nonché il riferimento ad alcune novità normative intervenute nel medesimo periodo. L'Osservatorio riporta anche una breve nota alla sentenza Cassazione n. 26508/2024 avente ad oggetto le garanzie personali.

Parole chiave: diritto civile - evoluzioni giurisprudenziali - novità normative

Abstract [ENG]: *this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court and the Constitutional Court filed in the fourth quarter of 2024 as well as references to some regulatory innovations. The Observatory also reports a note to the judgment Supreme Court ruling no. 26508/2024, on the topic of personal guarantee.*

Key words: *civil law - jurisprudential developments - regulatory innovation*

SOMMARIO: 1. Fideiussione e contratto autonomo di garanzia di fronte all'interruzione della prescrizione. Diverse cause negoziali, diversi regimi applicativi. Nota a Cass., Sez. III, Ord. 11 ottobre 2024 (ud. 9 maggio 2024), n. 26508. Pres. Scarano - Rel. Porreca. - 2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al quarto trimestre 2024. - 3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte costituzionale relative al quarto trimestre 2024. - 4. Le principali novità normative.

1. Fideiussione e contratto autonomo di garanzia di fronte all'interruzione della prescrizione. Diverse cause negoziali, diversi regimi applicativi.

Nota a Cass., Sez. III, Ord. 11 ottobre 2024 (ud. 9 maggio 2024), n. 26508. (Pres. Scarano, Rel. Porreca).

La massima: Posto che non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia attesa la diversa causa negoziale di quest'ultima rispetto alla fideiussione, deve ritenersi inapplicabile ai contratti autonomi di garanzia l'art. 1310 c.c. primo comma in punto di opponibilità degli

¹ In questo numero, il repertorio della giurisprudenza della Corte di cassazione così come la nota a Cass., Sez. III, Ord. 11 ottobre 2024 (ud. 9 maggio 2024), n. 26508. Pres. Scarano - Rel. Porreca è stata curata dall'Avv. Andrea Greco. Il repertorio della giurisprudenza della Consulta e le novità normative dall'Avv. Andrea Giocondi.

atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido nei confronti degli altri.

La vicenda giudiziaria: La vicenda giudiziaria può essere così sinteticamente riassunta. Una compagnia di assicurazione tra febbraio e giugno 1992 aveva rilasciato su richiesta di una società di persone sette polizze fideiussorie in favore dell'Amministrazione delle Dogane. Oltre dieci anni dopo l'emissione delle menzionate polizze, nel dicembre 2002, l'assicuratore aveva ricevuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tre inviti di pagamento ai quali erano seguiti solo nel novembre 2011 sette provvedimenti di escussione di tutte le garanzie prestate. Avverso detta richiesta l'assicuratore aveva proposto ricorso davanti al giudice tributario che aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quello ordinario. Il Tribunale, davanti al quale era stato riassunto il giudizio, aveva quindi accolto l'eccezione di prescrizione, previa qualificazione dei contratti in parola come autonomi di garanzia, osservando che l'amministrazione avrebbe potuto rilevare sin dall'emissione delle polizze, poste a garanzia di prefinanziamenti pubblici, che la società destinataria di questi ultimi non era titolata a riceverli in ragione della mancata detenzione dei beni da esportare cui quei sostegni erano stati correlati, come solo successivamente accertato; motivo per il quale prima della ricezione degli inviti di pagamento era già decorso il termine prescrizione ordinario decennale; la Corte di appello, previo avallo della qualificazione negoziale in termini di contratto autonomo di garanzia, aveva tuttavia riformato la decisione ritenendo interruttivo dei termini di prescrizione il processo verbale di constatazione del febbraio 2000 con cui erano state accertate le infrazioni al fine di contestare le conseguenti sanzioni alla società debitrice principale. Avverso il provvedimento della Corte di appello aveva proposto ricorso per Cassazione la compagnia di assicurazione formulando tre distinti motivi, dei quali qui interessa solo il primo, con il quale si lamentava che la Corte di appello avrebbe mancato di considerare che il contratto autonomo di garanzia, quale qualificato da entrambi i giudici di merito, fosse fonte di un'obbligazione qualitativamente differente da quella garantita, seppure quantitativamente corrispondente, mirando non all'adempimento dell'obbligazione originaria bensì a tenere indenne il creditore. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva risposto con controricorso.

Il principio di diritto espressi nella pronuncia. Con la sentenza in esame la Corte partendo dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che distingue la causa negoziale della fideiussione da quella del contratto autonomo di garanzia il quale mirando non tanto all'adempimento dell'obbligazione originaria bensì a tenere indenne il creditore con la costituzione di un'obbligazione qualitativamente differente da quella garantita, seppure quantitativamente corrispondente, ha statuito l'inapplicabilità ai contratti autonomi di garanzia delle disposizioni contenute nell'art. 1310 c.c. primo comma in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido nei confronti degli altri.

La giurisprudenza in materia: Sono ormai trascorsi quasi quindici anni da quando le sezioni unite civili della suprema Corte chiudendo un dibattito apertosi con la sentenza, sempre delle sezioni unite civili, del 01 ottobre 1987, n. 7341 hanno tracciato con la sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010 una netta linea di confine tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione evidenziando da un lato le diverse caratteristiche strutturali che caratterizzano i due tipi negoziali e, dall'altro, le profonde difformità causali dei due modelli. Ebbene, parlando di causa una premessa ci pare qui doverosa: tutti coloro che, come chi scrive, si

sono formati in tempi meno recenti hanno sicuramente qualche remora in più a discutere di quello degli elementi essenziali del contratto che, come è stato osservato, ha «*visto la dottrina italiana in permanente disaccordo (mentre negli altri paesi il dibattito è da tempo sopito), discorrendosi, di volta in volta, di scopo della parte o motivo ultimo (la c.d. teoria soggettiva, ormai adottata dalla moderna dottrina francese, che parla di causa come But); di teoria della controprestazione o teoria oggettiva classica (che sovrappone, del tutto incondizionabilmente, il concetto di causa del contratto con quello di causa/fonte dell'obbligazione); di funzione giuridica ovvero di funzione tipica (rispettivamente intese in guisa di sintesi degli effetti giuridici essenziali del contratto, ovvero di identificazione del tipo negoziale - che consente ad alcuni autori di predicare la sostanziale validità del negozio simulato sostenendone la presenza di una causa, intesa come "tipo" negoziale astratto, sia pur fittizio, quale una donazione, una compravendita, ecc. -); di funzione economico-sociale, infine, cara alla c.d. teoria oggettiva, formalmente accolta dal codice del 42, del tutto svincolata dagli scopi delle parti all'esito di un processo di astrazione da essi (per tacere delle teorie anticausalistiche, di derivazione tedesca, con identificazione della causa nell'oggetto o nel contenuto - Inhalt - del contratto, non indicando il codice tedesco la causa tra gli elementi costitutivi del contratto)*» (Cass., Sez. III, 08 maggio 2006, n. 10490). La giurisprudenza di legittimità è però, negli ultimi vent'anni giunta ad una definizione della causa come «*funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga infine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale*» (Cass., Sez. III, 08 maggio 2006, n. 10490). La decisione oggi in esame ribadisce dunque - la circostanza già emergeva tra le righe della summenzionata sentenza della suprema Corte a sezioni unite - come e quanto detta difformità causale impatti sulla possibilità di applicare al contratto autonomo di garanzia le norme che il nostro codice civile riserva alle obbligazioni solidali ed in particolare gli effetti interruttivi della prescrizione della costituzione in mora del co-obbligato. Ci pare che i punti nodali del ragionamento seguito dai giudici di legittimità siano due. Il primo è la qualificazione dell'obbligazione solidale. Sotto questo punto di vista, è stato infatti osservato in tempi relativamente recenti che «*ciò che qualifica la solidarietà è dunque l'identità della prestazione (eadem res debita), essendo essenziale che tutti i debitori siano obbligati non già a più prestazioni identiche, ma ad un'unica prestazione*». Detta in altri, termini, «*identità della prestazione implica che tutti i debitori sono obbligati per la medesima prestazione, cioè che la prestazione ha il medesimo contenuto per tutti. La valutazione della prestazione, ai fini della sua identità, deve dunque effettuarsi non su base meramente "quantitativa", ma "qualitativa", quale identità funzionale*» (Cass., Sez. I, 11 dicembre 2019, n. 32402). Si ha un'obbligazione solidale, pertanto, ogni qualvolta due o più soggetti risultano tenuti alla medesima prestazione ed in queste ipotesi l'avvenuta interruzione del decorso dei termini di prescrizione nei confronti di uno dei co-obbligati, produce effetti nei confronti di tutti gli altri. Se questi sono i presupposti, si comprende come mai nel caso in esame la suprema Corte abbia ritenuto, in contrasto con i giudici di merito, di ritenere che la richiesta di pagamento inviata dall'Amministrazione delle Dogane non avesse avuto un effetto interruttivo della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1310 c.c.. Costituisce infatti principio ormai consolidato nel nostro ordinamento quello secondo il quale «*non sembra seriamente contestabile che si discorra di fideiussio indemnitalis con riferimento a fattispecie nella quale la funzione di garanzia viene piuttosto a porsi in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale e, quindi, per un'obbligazione non soltanto futura ed eventuale (ciò che non costituirebbe di per sé ostacolo alla configurabilità di una fideiussione,*

avendo l'attuale art. 1938 c.c. posto termine ad un dibattito dottrinale e giurisprudenziale formatosi nel vigore del precedente codice con l'ammettere esplicitamente la legittimità della fideiussione "anche per un'obbligazione condizionale o futura"), ma essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del "risarcimento" del danno (rectius, dell'indennizzo conseguente all'inadempimento)» (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947). Nel contratto autonomo di garanzia, dunque, il garante non è obbligato alla medesima obbligazione dell'obbligato principale ma ad un'obbligazione diversa, di tipo risarcitorio. La polizza fideiussoria, infatti, «stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell'insostituibilità della obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto» (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947). Il principio si è quindi consolidato nella giurisprudenza della suprema Corte che ancora in tempi recenti ha avuto modo di ribadire come non sussista «vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni» (Cass., Sez. VI - 3, Ord., 31 marzo 2021, n. 8874). In conclusione dell'analisi ci sia consentita un'ultima considerazione: in una cornice giurisprudenziale ormai sufficientemente definita quanto ai principi generali resta comunque aperta la qualificazione dei singoli contratti come fideiussioni o contratti autonomi di garanzia. Seppur in presenza di una serie di indici testuali nei singoli contratti che facciano propendere per l'uno o l'altro modello, la qualificazione rimane comunque questione di merito demandata all'interpretazione del singolo giudice, con conseguenze non irrilevanti in termini di tutela dei diritti dei creditori.

La dottrina: Il quadro sin qui delineato si rinviene anche nella principale dottrina successiva allo stabilizzarsi nella giurisprudenza di legittimità del concetto di causa come funzione individuale del singolo specifico contratto posto in essere e, parallelamente dei confini, un tempo evanescenti, tra i contratti autonomi di garanzia e le fideiussioni. I testi più risalenti nel tempo - ci riferiamo al finire degli anni '80 del secolo scorso - osservavano infatti in merito al contratto autonomo di garanzia come «malgrado l'ampia letteratura formatasi nel corso di questo decennio, si presenta lo studio di Portale, *Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria*, in *Le operazioni bancarie a cura di Portale*, Milano, 1978, II, 1045 ss. attuali si presentano in particolare gli interrogativi suscitati in quel saggio ed in particolare quelli relativi: 1) ai rapporti tra "causa" e "tipo" nei contratti di garanzia; 2) alla validità della garantievertrag dal punto di vista dell'osservanza del principio di causalità; 3) alla validità della stessa figura dal punto di vista degli art. 1462 c.c. e 1343 c.c.» (V. MARICONDA, *Sulla fideiussione omnibus e sul contratto autonomo di garanzia - Il commento*, in *Il Corriere Giuridico*, 1987, 11, 1159 ss.): sul finire dello scorso secolo, dunque, anche la migliore dottrina riscontrava notevoli difficoltà a distinguere sotto il profilo causale i due modelli di garanzia. La distinzione si è tuttavia progressivamente chiarita nel corso dei successivi anni se si considera che già due anni dopo la pubblicazione del menzionato commento si poteva leggere in una monografia che «promettendo di pagare a prima

domanda il garante assume un'obbligazione priva del carattere e pertanto autonoma ne consegue che il garante non può opporre al creditore nell'eccezione derivanti dal rapporto di valuta nei quelli derivanti da rapporti di provvista alla lite tra garante e beneficiario relativa all'escussione della garanzia non si estende la clausola compromissoria inserita nel contratto di base» (A. CALDERALE, *Fideiussione e Contratto autonomo di garanzia*, Bari, 1989, 201). Il principio si è poi consolidato all'alba del nuovo millennio allorché si è rilevato come «la totale indipendenza dell'obbligazione di garanzia si riflette sul suo nucleo funzionale: il garante non è tenuto semplicemente ad adempiere in vece del debitore principale, ma deve in ogni caso assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario, mediante una prestazione a carattere indennitario che, il più delle volte, non corrisponde quantitativamente e qualitativamente all'oggetto del rapporto fondamentale. In altre parole, ai fini del contratto autonomo l'adempimento non viene in considerazione come prestazione giuridicamente dovuta, ma semplicemente come evento produttivo di un'utilità economica, dunque rileva "nella sua materiale oggettività, rispetto alla quale, ai fini dell'operatività dell'impegno del promittente, il solo giudizio possibile è in termini di accadimento o non accadimento» (E. COSENTINO, *Autonomia ed astrattezza nella garanzia "a prima richiesta"*, in *Il Corriere Giuridico*, 2000, 7, 944 ss); principio, questo, ribadito pochi anni dopo da G. TRAVAGLINO in una nota di commento all'ordinanza di remissione alle sezioni unite della suprema Corte della distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia laddove si osservava che «sotto il profilo causale, emerge inequivoca la disarmonia morfologica e funzionale con la fideiussione. Il Garantievertrag conosce, difatti, limiti determinati di operatività: quello iniziale, costituito (soltanto) dalla illiceità della causa del rapporto di valuta, quello successivo, rappresentato (soltanto) dall'abuso del diritto da parte del beneficiario (ciò che consente al debitore il ricorso alla c.d. exceptio doli generalis presentis, azionabile nel solo caso che la richiesta appaia fraudolenta e contraria ad ogni regola di buona fede del beneficiario). L'indagine sulla volontà dei contraenti si snoda lungo il sentiero dell'accertamento della carenza dell'elemento dell'accessorietà, destinato ad emergere, in concreto, attraverso l'adozione di un complesso di regole interpretative, testuali ed extratestuali (ritenendosi, in particolare, che la clausola "a prima richiesta" o "a semplice richiesta" possa alternativamente rappresentare diversi "tipi" funzionali, a grado di intensità crescente, il primo, rigorosamente procedimentale, volto alla sola inversione dell'onere probatorio; il secondo, determinativo dell'effetto di solvete et repetere, per ciò solo del tutto iscritto (ancora) nell'orbita del negozio fideiussorio; il terzo, di sostanziale separazione del diritto all'adempimento della autonoma obbligazione di garanzia rispetto al contratto sottostante» (G. TRAVAGLINO, *Osservatorio - Corte di Cassazione - Contrasti giurisprudenziali - Garanzie personali - Garantievertrag*, in *Il Corriere Giuridico*, 2009, 5, 616). Possiamo dunque affermare che il punto di arrivo di questa lunga evoluzione è l'ormai «pacifico riconoscimento del contratto autonomo di garanzia come garanzia atipica, caratterizzata da mancanza di accessorietà e, conseguentemente, indipendenza nei confronti del rapporto principale. Ciò non impedisce, tuttavia, di riconoscere ad essa natura causale, più precisamente una funzione indennitaria, a fronte di un rischio di parziale o totale inadempimento del debitore. In questo si apprezza il distacco con il contratto di fideiussione, la cui causa è riscontrabile nel garantire al beneficiario l'esatto adempimento della prestazione dedotta nel rapporto principale» (R. CARLI, *Contratto autonomo di garanzia: differenze funzionali con il contratto di fideiussione*, in *I Contratti*, 2021, 5, 537). Da questo punto di vista, «la garanzia autonoma fa venire meno il rapporto accessorio fra debito secondario e debito principale. La garanzia autonoma consiste nel fatto che, per assicurare il pagamento del debito principale, al primo garante se ne aggiunge un secondo, il quale si impegna a pagare a prima richiesta senza che il garante possa opporre eccezioni» (V. SANGIOVANNI, *Le caratteristiche delle garanzie personali autonome*, in *I Contratti*, 2023, 5, 568). Più chiaramente, la differenza tra i due modelli «consiste nel fatto che la fideiussione è strettamente legata al rapporto sottostante (= il debito principale), mentre il contratto autonomo di garanzia è slegato dal

*rapporto sottostante. Ci si riferisce alla presenza oppure all'assenza di un vincolo di accessorietà tra le due obbligazioni (principale e secondaria)». (V. SANGIOVANNI, *Le caratteristiche delle garanzie personali autonome*, in *I Contratti*, 2023, 5, 567). La conseguenza del venire meno del rapporto tra rapporto sottostante e contratto autonomo di garanzia è evidente: «le singole disposizioni di legge in tema di fideiussione ... fondate sulla accessorietà rispetto al debito principale non possono trovare applicazione in caso di contratto autonomo, mentre quelle che non sono legate all'accessorietà possono trovare applicazione anche in caso di contratto autonomo» (V. SANGIOVANNI, *Le caratteristiche delle garanzie personali autonome*, in *I Contratti*, 2023, 5, 571). Per una ricostruzione delle evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di contratto autonomo di garanzia si veda anche A. BERTOLINI, *Natura causale e rilevanza del presupposto esterno nel contratto autonomo di garanzia*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2008, 6 745 ss.).*

2. IL REPERTORIO DELLE PIÙ IMPORTANTI PRONUNCE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2024.

Cass., Sez. III, Ord. 11 ottobre 2024 (ud. 9 maggio 2024), n. 26508 (Pres. Scarano, Rel. Porreca).

Distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia - Effetti sulla disciplina dell'interruzione della prescrizione.

Posto che non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia attesa la diversa causa negoziale di quest'ultima rispetto alla fideiussione, deve ritenersi inapplicabile ai contratti autonomi di garanzia l'art. 1310 c.c. primo comma in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido nei confronti degli altri.

Cass., Sez. V, Ord. 15 ottobre 2024 (ud. 17 settembre 2024), n. 26724 (Pres. Perrino, Rel. Lo Sardo).

Concessioni di beni demaniali - Contributo unificato per ricorsi amministrativi.

Ai ricorsi introduttivi di giudizi amministrativi concernenti le procedure di assegnazione delle concessioni in uso di beni demaniali non può trovare applicazione la disciplina del contributo unificato previsto per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato in misura variabile per scaglioni di valore di cui all'art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.. Per detti ricorsi deve, dunque, corrispondersi il contributo unificato in misura fissa di cui all'art. 13, comma 6-bis, lett. e), del d.P.R. 115 del 2002.

Cass., Sez. II, 17 ottobre 2024 (ud. 26 settembre 2024), n. 26956 (Pres. Orilia, Rel. Picaro).

Costituzione della servitù - Principio dell'apparenza.²

² Nel trimestre il principio è stato ribadito anche da Cass. Civ., Sez. II, 22 ottobre 2024 (ud. 26 settembre 2024), n. 27344 - Pres. Orilia - Rel. Picaro, che dunque non si procede a massimare.

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che devono rivelare in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere di passaggio a favore del preteso fondo dominante.

Cass., Sez. II, 18 ottobre 2024 (ud. 3 ottobre 2024), n. 27040 (Pres. Manna, Rel. Pirari).

Scioglimento della comunione relativamente ad immobile abusivo - Necessità di regolarità edilizia

La regolarità edilizia del fabbricato è posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio. Pertanto la carenza della documentazione attestante tale regolarità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed è ostativa alla divisione anche in sede giudiziale.

Cass., Sez. II, Ord. 22 ottobre 2024 (ud. 5 giugno 2024), n. 27385 (Pres. Mocci, Rel. Besso Marcheis).

Condominio - Contribuzione alle spese comuni da parte di soggetti terzi non condomini.

Nell'ipotesi in cui l'obbligo di contribuire alle spese di manutenzione di parti comuni di un condominio non deriva dalla qualità di condomino ma in virtù di un contratto che legittima il soggetto terzo a fruire di una servitù di passaggio, il condominio deve fornire prova di tali spese non essendo sufficiente la mera produzione della delibera di approvazione del rendiconto.

Cass., Sez. II, 29 ottobre 2024 (ud. 26 settembre 2024), n. 27891 (Pres. Orilia- Rel. Varrone).

Servitù coattiva di passaggio - Litisconsorzio necessario.

Sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitù di passaggio coattivo in danno di un fondo appartenente pro-indiviso a più soggetti ritenendosi cioè che la domanda vada proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell'unico fondo intercludente poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1501 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza. Tale principio va esteso anche ai titolari di diritti reali di godimento, con particolare riferimento all'usufrutto.

Cass., Sez. III, Ord. 29 ottobre 2024 (ud. 6 giugno 2024), n. 27857 (Pres. Scarano, Rel. Condello).

Fideiussione - Correttezza e buona fede nella concessione del credito.

La banca che concede un finanziamento al debitore principale pur conoscendone le difficoltà economiche, confidando nella solvibilità del fideiussore senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione incorre in una violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.

Cass., Sez. II, 4 novembre 2024 (ud. 12 settembre 2024), n. 28336 (Pres. Falaschi, Rel. Scarpa).

Costituzione di un condominio - Litisconsorzio necessario tra i singoli condòmini.

La domanda di accertamento della qualità di condomino in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c. non vede quale legittimato alla causa l'amministratore di condominio ma impone, piuttosto la partecipazione di tutti i condòmini in una situazione di litisconsorzio necessario, postulando infatti la definizione della vertenza una decisione implicante una statuizione in ordine a titoli di proprietà configgenti fra loro suscettibile di assumere valenza solo se ed in quanto data nei confronti di tutti i soggetti. asseriti partecipi del preteso unico condominio in discussione.

Cass., Sez. II, 4 novembre 2024 (ud. 12 settembre 2024), n. 28336 (Pres. Falaschi, Rel. Scarpa).

Costituzione di un condominio - Litisconsorzio necessario tra i singoli condòmini.

La domanda diretta ad ottenere l'accertamento di una servitù su un fondo di proprietà condominiale va proposta nei confronti di ciascuno dei condòmini, che soli possono disporre del diritto in questione e non nei confronti dell'amministratore del condominio.

Cass., Sez. II, Ord. 7 novembre 2024 (ud. 23 ottobre 2024), n. 28675 (Pres. Carrato - Rel. Varrone).

Modalità di estinzione di una servitù - Inapplicabilità dell'istituto dell'*usucapio libertatis*.

La materia dell'estinzione per non uso delle servitù prediali trova la sua disciplina nell'art. 1073 c.c. che collega tale effetto esclusivamente all'inerzia del titolare che si sia protratta per venti anni sicché non basta che il proprietario del fondo servente, avendolo acquistato in buona fede come esente dal peso, lo abbia altresì posseduto per dieci anni dopo la trascrizione del titolo, non essendo prevista nel nostro ordinamento l'*usucapio libertatis*.

Cass., Sez. III, 12 novembre 2024 (ud. 24 settembre 2024), n. 29199 (Pres. Frasca - Rel. Iannello).

Condominio - Casa del portiere – Destinazione.

La fonte della materiale assegnazione di una porzione di fabbricato al servizio di portineria deve rinvenirsi in un apposito titolo, debitamente trascritto, dal quale risulti la volontà di restringere permanentemente i poteri normalmente connessi alla proprietà di quel bene e ad

assicurare correlativamente particolari vantaggi ed utilità alle altre unità immobiliari ed alle parti comuni assumendo perciò carattere di realtà.

Cass., Sez. II., 13 novembre 2024 (ud. 10 ottobre 2024), n. 29311 (Pres. Orilia - Rel. Oliva).

Servitù coattiva - Rinunzia - Non configurabilità.

Deve ritenersi non configurabile una rinunzia preventiva ai diritti nascenti *ope legis*, giusta la disposizione di cui all'art. 1051 c.c., del proprietario di fondo intercluso non solo nell'ipotesi in cui il fondo non sia altrimenti accessibile ma anche in quelle in cui il fondo sia anche solo parzialmente intercluso ovvero quelle in cui l'accesso risulti particolarmente difficoltoso o oneroso.

Cass., Sez. II., Ord. 19 novembre 2024 (ud. 23 ottobre 2024), n. 29752 (Pres. Carrato - Rel. Pirari).

Servitù di aria e luce.

La servitù di aria e luce - che è negativa risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza.

Cass., Sez. V, Ord. 19 novembre 2024 (ud. 23 ottobre 2024), n. 29754 (Pres. Stalla - Rel. Lo Sardo).

Impianto fotovoltaico destinato allo svolgimento di attività agricola - Categoria catastale.

In materia di catasto, l'impianto fotovoltaico insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell'attività agricola secondo la previsione dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (e successive modificazioni ed integrazioni), anche nel caso in cui l'imprenditore agricolo (individuale o collettivo) non ne sia proprietario, ma mero utilizzatore in base a contratto di locazione finanziaria, deve essere classato - in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - come fabbricato rurale strumentale.

3. IL REPERTORIO DELLE PIÙ IMPORTANTI PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2024.

1) **Corte Cost., 3 ottobre 2024 (ud. 4 giugno 2024), n. 160** (Pres. Barbera - Rel. Navarretta).

Edilizia e urbanistica - Costruzione abusiva - Confisca - Ipoteca.

È incostituzionale l'art. 7, c. 3, della l. 28 febbraio 1985, n. 47 (rubricata "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia"), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, poiché risulta irragionevole e sproporzionato far subire al creditore ipotecario incolpevole l'effetto sanzionatorio di un illecito commesso da altri; è conseguentemente incostituzionale anche l'art. 31, c. 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"), in quanto trattasi di norma avente un tenore letterale identico a quella precedentemente censurata.

2) Corte Cost., 21 novembre 2024 (ud. 16 ottobre 2024), n. 184 (Pres. Barbera - Rel. Navarretta).

Professioni - Professioni intellettuali - Validità contratti

I contratti stipulati con i privati dalle società di professionisti costituite nelle forme delle società di capitali o di società cooperative sono validi; la riconosciuta validità rispetta i limiti di cui all'art. 41, secondo comma, Cost. ed è coerente con una piena tutela della libera iniziativa economica privata, di cui all'art. 41, primo comma, Cost., anche per come interpretato alla luce dei principi concorrenziali desumibili dal diritto dell'Unione europea.

3) Corte Cost., 3 dicembre 2024 (ud. 14 novembre 2024), n. 192 (Pres. Barbera - Rel. Pitruzzella).

Autonomia differenziata.

Se da un lato va dichiarata non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata delle regioni ordinarie (l. 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"), dall'altro sono invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.

In particolare, va dichiarata l'illegittimità costituzionale:

1) dell'art. 1, comma 2 della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede «[l]attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]» anziché «[l]attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]»;

2) dell'art. 2, comma 1, terzo periodo, nella parte in cui stabilisce che il negoziato, «con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia», anziché stabilire che il negoziato, «con riguardo a specifiche funzioni riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni»;

3) dell'art. 2, comma 2;

4) dell'art. 3, comma 3, nella parte in cui prevede che «i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti», anziché «i LEP sono determinati per le specifiche funzioni

concernenti le materie seguenti»;

5) dell'art. 4, comma 1, primo periodo, nella parte in cui menziona «*materie o ambiti di materie riferibili ai LEP*» anziché «*specifiche funzioni riferibili ai LEP*»;

6) dell'art. 2, comma 1, primo periodo nella parte in cui non prescrive che l'iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà;

7) dell'art. 3, comma 1, per violazione dell'art. 76 Cost., vizio che si riflette in lesione delle competenze costituzionali delle ricorrenti, perché il conferimento di un potere legislativo delegato illegittimo per insufficienza di criteri direttivi delinea un quadro illegittimo dell'azione regionale, dato che i LEP intersecano numerose materie regionali;

8) dell'art. 3, comma 7, in quanto, prevedendo contraddittoriamente che un futuro atto avente forza di legge (nel caso un decreto legislativo) possa essere modificato da un atto sub-legislativo (nel caso un d.P.C.M.), viola l'art. 3 Cost., vizio che si riflette in lesione delle competenze costituzionali delle Regioni ricorrenti, perché (analogamente a quanto rilevato per l'art. 3, comma 1) l'art. 3, comma 7, delinea un quadro illegittimo dell'azione regionale, dato che i LEP intersecano numerose materie regionali. *Ad abundantiam*, si può rilevare che la norma impugnata finisce anche per porsi in contrasto, da un lato, con il principio secondo il quale una fonte primaria non può creare una fonte con sé concorrenziale, dall'altro con l'art. 76 Cost., perché, attribuendo al Presidente del Consiglio il potere di aggiornare i LEP fissati con decreto legislativo, in sostanza conferisce un'altra delega ad un organo diverso dall'unico cui la delega legislativa può essere data (il Governo nella sua interezza), in base all'art. 76 Cost.;

9) dell'art. 3, comma 9, in quanto la norma impugnata tiene ferma la procedura di determinazione dei LEP con d.P.C.m. prevista dalla legge n. 197 del 2022, determinando un'anomala convivenza tra il percorso di cui all'art. 3, comma 1, e quello previsto nel 2022. La scelta "a regime", compiuta dall'art. 3, comma 1, è nel senso della determinazione dei LEP con decreto legislativo, ma lo stesso art. 3 dispone che continua ad applicarsi la procedura introdotta nel 2022, che prevede la loro determinazione con d.P.C.m. ed è soggetta, fra l'altro, a un termine finale più ravvicinato (art. 1, comma 795, della legge n. 197 del 2022) rispetto a quello fissato alla delega legislativa (luglio 2026);

10) dell'art. 8, comma 2, in quanto la prevista compartecipazione calibrata ai "fabbisogni di spesa" solo sul criterio della spesa storica si dimostra irragionevole e viola l'art. 97, comma 2, Cost., dal momento che esso può cristallizzare anche la spesa derivante dall'eventuale inefficienza insita nella funzione come esercitata al momento dell'intesa, nonché in quanto viola il principio di responsabilità del decisore pubblico;

11) dell'art. 9, comma 4, nella parte in cui prevede la facoltatività del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziché la doverosità su un piano di parità rispetto alle altre regioni, vizio che viola l'art. 3 Cost., per l'«evidente discriminazione tra le Regioni non richiedenti e quelle ad autonomia particolare», oltre agli artt. 2 (principio solidaristico), 11, 81, primo e sesto comma, 97, primo e secondo comma, 116, primo e terzo comma, 117, primo e terzo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost.;

12) dell'art. 11, comma 2, in quanto viola l'art. 117, comma 3, Cost. poiché, in primo luogo, le «forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» (così si esprime il citato art. 10) sono quelle previste dalla stessa legge cost. n. 3 del 2001 e, dunque, non possono essere quelle conferite dalle leggi di differenziazione e, in secondo luogo, la procedura di specializzazione e di rafforzamento dell'autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. non può essere considerata un caso di "maggior autonomia" ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.

Altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (rubricata "Norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”), in via consequenziale va dichiarata:

13) l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 (che regola il procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1), 4 (che affida ai decreti di cui al comma 1 la disciplina del monitoraggio sulla garanzia dell’erogazione dei LEP), 5 e 6 (riguardanti adempimenti successivi allo stesso monitoraggio), 8 e 10;

14) l’illegittimità costituzionale, sopravvenuta a partire dall’entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, dell’art. 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”).

4. LE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE.

- **D. Lgs. 7 ottobre 2024, n. 144**, *pubblicato in GURI serie generale n. 238 del 10 ottobre 2024, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724».*

Tramite il decreto legislativo in parola, l’Italia ha dato piena attuazione al Regolamento (UE) 2022/868 (c.d. “*Data Governance Act*”), individuando l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) quale autorità centrale responsabile per l’implementazione delle disposizioni normative connesse.

Tale autorità è ora chiamata a operare in stretta cooperazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e il Garante per la protezione dei dati personali, tramite le seguenti funzioni: assistenza agli enti pubblici che intendano procedere al riutilizzo dei dati in loro possesso; svolgimento dei compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dati e alla registrazione delle organizzazioni impegnate nell’altruismo dei dati; individuazione delle misure tecniche e organizzative necessarie per agevolare l’altruismo dei dati; utilizzo dei poteri sanzionatori affidatigli per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal *Data Governance Act* attraverso l’irrogazione di sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di notifica dei servizi di intermediazione dati, di violazione delle condizioni per la registrazione delle organizzazioni per l’altruismo dei dati, di violazione degli obblighi inerenti al trasferimento di dati non personali.

- **D.L. 17 ottobre 2024, n. 153**, *pubblicato in GURI serie generale n. 244 del 17 ottobre 2024, recante «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico».*

Il decreto in esame introduce una serie di disposizioni volte a perseguire importanti obiettivi in ambito ambientale, energetico e infrastrutturale.

Il testo mira, in primo luogo, a garantire il rispetto delle scadenze previste per l’attuazione degli obiettivi di decarbonizzazione, la promozione delle energie rinnovabili e il rafforzamento della sicurezza energetica, in conformità con quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il

Clima (PNIEC).

Un'altra finalità cruciale riguarda la tutela del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico. In tale ambito, il decreto potenzia i poteri attribuiti ai Presidenti di Regione, designandoli Commissari straordinari, e introduce un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi finanziati con il fondo progettazione, qualora non abbiano raggiunto uno stadio progettuale adeguato. Si promuove, inoltre, una più efficace programmazione e monitoraggio degli interventi finalizzati a prevenire rischi ambientali e territoriali.

Il decreto presta particolare attenzione alla promozione dell'economia circolare. A tal fine, prevede misure per la cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico, semplifica l'individuazione del Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti nelle piccole imprese e rafforza le funzioni dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, migliorando la capacità di gestione e recupero dei rifiuti.

Di rilevante importanza è anche l'incentivazione al recupero e riutilizzo dei materiali di prossimità, con riferimento agli interventi infrastrutturali relativi al tunnel sub-portuale e alla diga foranea di Genova. A tal riguardo, il decreto stabilisce che il Sindaco, in qualità di Commissario straordinario, adotti un piano di gestione volto a minimizzare il ricorso alle discariche e a promuovere politiche di sostenibilità ambientale.

Infine, il testo pone l'accento sulla necessità di garantire una conoscenza tecnica completa e aggiornata degli interventi in materia di difesa del suolo e mitigazione del dissesto idrogeologico, attraverso attività sistematiche di censimento e monitoraggio.

Con queste misure, l'intervento normativo riveste il fine di armonizzare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile con l'efficienza amministrativa, sostenendo politiche strategiche per la transizione ecologica e la tutela del territorio.

- D. Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, pubblicato in GURI serie generale n. 264 dell'11 novembre 2024, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

Il decreto, c.d. "Decreto correttivo Cartabia", introduce una serie di interventi normativi finalizzati a modificare e integrare diverse disposizioni legislative, al fine di garantire maggiore chiarezza ed efficacia alle innovazioni introdotte con la "Riforma Cartabia".

In particolare, il provvedimento interviene sul Codice civile (art. 1), sul Codice di procedura civile (art. 3), sulle relative disposizioni di attuazione (artt. 2 e 4), sul Codice penale (art. 5) e su alcune leggi speciali (art. 6).

Ai sensi dell'art. 7, primo comma, del decreto in parola, le disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, con eccezione di quelle previste nei commi successivi del medesimo articolo.

- L. 25 novembre 2024, n. 177, pubblicata in GURI serie generale n. 280 del 25 novembre 2024, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Con il preannunciato obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e di tutelare l'incolumità degli utenti, anche promuovendo una cultura della responsabilità e del

rispetto delle norme, tra le principali misure adottate dal legislatore, si possono evidenziare le seguenti.

1. *Contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti*

- Restano invariati i limiti del tasso alcolemico consentito. Per i soggetti recidivi in stato di ebbrezza è disposto l'obbligo di installazione del dispositivo "alcolock", che inibisce l'avvio del motore qualora venga rilevato un tasso alcolemico superiore a zero. A ciò si aggiungono la revoca della patente di guida e il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche per un periodo variabile tra due e tre anni, a seconda della gravità della violazione.

- Per l'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l'esito positivo del test per la contestazione della violazione. I soggetti in trattamento farmacologico che possa interferire con i risultati dei controlli dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni mediche.

- Sono allo studio ulteriori misure normative in materia.

2. *Regolamentazione dei monopattini elettrici*

- I monopattini dovranno essere identificabili tramite apposito contrassegno per garantire l'identificazione del trasgressore e prevenirne l'uso contrario alle normative vigenti.

- È introdotto l'obbligo di copertura assicurativa per i mezzi e l'uso del casco per i conducenti.

3. *Misure per i neopatentati*

- Il limite per la guida di veicoli di elevata cilindrata è esteso da uno a tre anni dal conseguimento della patente.

- Per agevolare le esigenze familiari, il limite di potenza dei veicoli guidabili è stato elevato a 75 kW/t.

- Sono incentivati corsi extracurricolari di educazione stradale, con possibilità di attribuzione di punti aggiuntivi sulla patente.

4. *Razionalizzazione delle sanzioni per violazioni in ZTL*

È introdotto un sistema per evitare sanzioni multiple per la medesima violazione in tempi ravvicinati, come nel caso di ingressi ripetuti in zone a traffico limitato entro un breve arco temporale.

5. *Inasprimento delle sanzioni per uso del cellulare durante la guida*

- È previsto un aumento della sanzione pecuniaria e la sospensione della patente per la trasgressione dell'uso del cellulare alla guida. In caso di recidiva, è prevista una sanzione pecuniaria aggravata e la sospensione della patente fino a tre mesi.

6. *Pene più severe per l'abbandono di animali su strada*

- Chiunque cagioni un incidente mortale per abbandono di animali su strada risponde ora del reato di omicidio stradale, con pene detentive comprese tra due e sette anni.

7. *Contrasto alla sosta abusiva*

- È previsto un inasprimento delle sanzioni per coloro che sostano negli spazi riservati ai disabili.

- Viene rafforzata la tutela degli spazi riservati alla ricarica di veicoli elettrici, alle aree "kiss & ride" presso stazioni e aeroporti, e dei parcheggi gratuiti destinati ai disabili.

8. *Maggiore sicurezza per i ciclisti e i motociclisti*

- È data priorità alla realizzazione di piste ciclabili rispetto alle corsie ciclabili, considerate più sicure.

- È introdotto un obbligo generale di mantenere una distanza minima di sicurezza di 1,5 metri durante il sorpasso dei ciclisti.

- I motociclisti sono qualificati come utenti vulnerabili; per tale categoria sono incentivati dispositivi di sicurezza stradale come i “guardarail salvamotociclisti”, con specifici fondi stanziati per Comuni e Province.

- **L. 13 dicembre 2024, n. 191**, pubblicata in GURI serie generale n. 294 del 16 dicembre 2024, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico».

È stato convertito in legge il sopracitato d.l. 17 ottobre 2024, n. 153.

- **L. 16 dicembre 2024, n. 193**, pubblicata in GURI serie generale n. 295 del 17 dicembre 2024, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023».

La legge introduce misure finalizzate al riordino, alla trasparenza e alla promozione della concorrenza, con l’obiettivo di incentivare la competitività economica e rafforzare la tutela dei consumatori nei settori maggiormente regolamentati.

Le principali novità si articolano come segue.

1. Concessioni autostradali

- È istituito l’obbligo di gara pubblica per l’assegnazione delle concessioni autostradali, con esclusione di rinnovi automatici.

- La durata massima delle concessioni è fissata in 15 anni, salvo deroghe motivate, e determinata in base alla natura dei servizi o degli interventi richiesti.

- Il quadro normativo regola altresì il sistema tariffario, la revisione delle tariffe e la programmazione degli investimenti per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture.

2. Taxi e Noleggio con Conducente (NCC)

- Per contrastare l’abusivismo, è introdotto un registro obbligatorio cui devono iscriversi gli operatori del settore.

- Sono previste sanzioni che variano dalla sospensione alla revoca dell’autorizzazione, in caso di mancato adempimento agli obblighi di iscrizione o altre violazioni.

3. Dehors

- Le concessioni e autorizzazioni relative all’occupazione di suolo pubblico già in essere sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

- Entro 12 mesi, il Governo è incaricato di adottare un decreto legislativo per il riordino del settore, in collaborazione con gli enti locali, garantendo adeguati controlli e monitoraggi.

4. Startup innovative

- È eliminato l’obbligo di un capitale sociale minimo pari a 20.000 euro per le *startup innovative*.

- È precisato che le imprese aventi come attività prevalente quella di agenzia o consulenza non possono essere qualificate come startup innovative.

5. *Buoni pasto*

-A decorrere dal 1° gennaio 2025, nel settore privato le commissioni applicabili dai gestori dei buoni pasto non potranno superare il limite del 5%, in analogia con quanto già previsto per il settore pubblico.

-Tale disposizione si applica esclusivamente ai buoni di nuova emissione, mentre quelli già in circolazione seguiranno le condizioni vigenti fino al 31 agosto 2025.

6. *RC auto*

- Gli assicurati potranno procedere alla disinstallazione gratuita delle scatole nere alla scadenza del contratto, con il diritto di ottenere i dati registrati (tra cui stile di guida, velocità e percorrenza) in un formato leggibile.

- È vietata l'introduzione di clausole che limitino o impediscano tali operazioni; eventuali clausole difformi sono da considerarsi nulle.

7. *Settore energetico*

- Gli utenti vulnerabili, tra cui gli over 75 e i beneficiari del *bonus* sociale, potranno accedere ai servizi a tutele graduali fino al 30 giugno 2025, con il supporto di operatori dedicati.

8. *Shinkflation*

- Al fine di contrastare pratiche commerciali scorrette, i prodotti la cui quantità viene ridotta senza modifiche al confezionamento, ma con aumento del prezzo per unità di misura, dovranno riportare, dal 1° aprile 2025, un'indicazione chiara in etichetta circa la riduzione della quantità nominale.

9. *Offerte pubblicitarie e telefoniche indesiderate*

- Sono rafforzati i controlli sulle offerte telefoniche indesiderate e sul trattamento dei dati per finalità commerciali.

- L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) è tenuta a modificare il regolamento in materia di portabilità dei numeri e a monitorare l'applicazione del divieto di utilizzo improprio dei dati personali.

- Agcom è altresì obbligata a redigere una relazione annuale sulle attività di controllo effettuate.